Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(2352)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1954, n. 201.

Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pianta organica del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, è determinata come segue:

capi operai	n.	20
1ª categoria: operai specializzati	»	66
2ª categoria: operai qualificati	»	40
3ª categoria: operai comuni	»	194
7ª categoria: operaie comuni	»	170
Totale	n.	490

Art. 2.

E' abrogato il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, concernente la tabella organica del personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 16 aprile 1954, n. 202.

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 412 (*Responsabilità del vettore pel bagaglio*). — « Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita

e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 423 (*Limiti del risarcimento*). — « Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 941 (*Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo*). — « L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 943 (*Limiti del risarcimento nel trasporto di persone*). — « Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 944 (*Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati*). — « Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sè, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 952 (*Limite del risarcimento*). — « Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria ».

Art. 7.

Il testo dell'art. 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 967 (*Limite del risarcimento complessivo*). — « Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'art. 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire ».

Art. 8.

Il testo dell'art. 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 968 (*Concorso dei creditori*). — « I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose ».

Art. 9.

Il testo dell'art. 975 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 975 (*Limite del risarcimento*). — « Il risarcimento complessivo dovuto all'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chi-

logramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire ».

Art. 10.

Il testo dell'art. 976 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 976 (*Concorso dei creditori*). — « Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona ».

Art. 11.

Il testo dell'art. 998 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 998 (*Indennità di assicurazione*). — « L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire. Per il conseguimento delle indennità, il vettore può agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato ».

Art. 12.

Il testo dell'art. 999 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 999 (*Indennità e compensi di assistenza*). — « Oltre al limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennità e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennità e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non può superare i venti milioni di lire.

L'assicuratore risponde altresì delle indennità dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile ».

Art. 13.

(*Entrata in vigore della legge*).

La presente legge entrerà in vigore nel novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TAMBRONI — TAVIANI — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 203.

Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, istituita con le regie magistrali patenti in data 19 luglio 1839 e disciplinata dal relativo testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, assume la denominazione di « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

Art. 2.

La medaglia di cui al precedente articolo è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, saranno stabilite le nuove caratteristiche della « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, sarà fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

La spesa di lire 5 milioni a carico degli esercizi successivi sarà fronteggiata con lo stanziamento degli appositi capitoli del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 204.

Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 e di un contributo straordinario di lire 1.655.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri di cui all'art. 1 viene provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51) in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 205.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Direzione didattica di Cossato (Vercelli) ad accettare una donazione.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Cossato (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di rendita pubblica 5 % del valore nominale di L. 1.000.000 (un milione) disposta dalle signorine Angiolina e Maria Gallo residenti in Cossato (Vercelli), con la rendita del capitale donato verranno conferiti dieci premi di studio annuali intitolati « Premi defunti famiglia Gallo Vittorio » a favore degli alunni delle scuole elementari di Cossato (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 206.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca del prof. Enrico Pantanelli, del valore complessivo di L. 1.500.000, composta di 850 volumi fra annate di riviste ed opere italiane e straniere e di 8000 opuscoli in lingua italiana, francese, tedesca e inglese, disposta in suo favore dalla signora Enrichetta Giovanardi vedova Pantanelli, con atto pubblico amministrativo in data 8 gennaio 1953.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 207.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della raccolta dei libri filosofici e degli scaffali nei quali i libri stessi sono contenuti, del valore complessivo di L. 2.684.000, disposta in suo favore dalla signora Emilia Patrizi vedova Levi, con atto pubblico amministrativo in data 3 luglio 1953, n. 321 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 61. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Tusa (Messina) e conferimento dell'incarico della gestione stessa all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 12 marzo 1953, n. 14, del Consiglio comunale di Tusa (Messina), resa esecutiva il 15 maggio 1953, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 15 luglio 1953, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Tusa passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Tusa (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 15 luglio 1953 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN — FANFANI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14, foglio n. 91

(2318)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.

Nomina di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 17 dicembre 1953 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, in seno al detto Consiglio, del dott. Battista De Matteis con il dott. Mario Costa, medico chirurgo;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Mario Costa medico chirurgo è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1954-1956, in sostituzione del dottor G. Battista De Matteis.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1954
Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 45. — FLAMMIA

(2353)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.

Modificazione del provvedimento 22 novembre 1953 concernente la nomina di componenti il Consiglio provinciale di sanità di Padova per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1953, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova per il triennio 1954-1956;

Considerato che il componente Deghigi prof. Melchiorre, medico chirurgo, è stato indicato nel detto decreto nella qualità di pediatra, mentre tale specializzazione va attribuita all'altro componente prof. Giancarlo Bentivoglio;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il provvedimento nelle premesse indicato è modificato nel senso che i signori Deghigi prof. Melchiorre e Bentivoglio prof. Giancarlo fanno parte del Consiglio provinciale di sanità di Padova per il triennio 1954-1956 rispettivamente nella qualità di medico chirurgo e di pediatra.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1954
Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 78. — FLAMMIA

(2354)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale Tagliacozzo-Cappadocia-Castellafiume-Capistrello, in provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 59 in data 19 luglio 1952, con la quale la Deputazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale Tagliacozzo-Cappadocia-Castellafiume-Capistrello;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 256;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale Tagliacozzo-Cappadocia-Castellafiume-Capistrello, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1954
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 1

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità per le nuove opere e gli impianti principali ed accessori necessari per la costruzione e l'esercizio del Centro degli studi televisivi di Roma Monte Mario della R.A.I. - Radio Audizioni Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle telecomunicazioni senza filo, il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2644, il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 1917, che reca norme per il servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1953, col quale le opere necessarie per l'impianto e l'esercizio del Centro degli studi televisivi di Roma Monte Mario della R.A.I. Radio Audizioni Italia venivano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e col quale la R.A.I stessa veniva autorizzata, ove ne avesse ravvisato la opportunità, ad espropriare i terreni limitrofi;

Vista la domanda in data 13 marzo 1954 con la quale la R.A.I. Radio Audizioni Italia, in considerazione delle necessità conseguenti al completamento del Centro televisivo di Roma Monte Mario ed allo scopo di assicurare al Centro stesso i necessari servizi, che non possono essere compresi nell'area già adibita agli impianti, chiede che le venga concessa l'autorizzazione a procedere alla espropriazione totale o parziale dell'area tratteggiata in rosso nella mappa allegata (oltre all'area indicata nel precitato decreto 30 marzo 1953) ed alla imposizione delle servitù che si rendessero, comunque, necessarie per la costruzione ed il funzionamento del Centro suddetto, ivi comprese quelle necessarie per la costruzione e l'esercizio di un acquedotto ed annessi opere ed impianti secondo il tracciato che è anche indicato nella mappa allegata;

Riconosciuta la necessità di evitare che eventuali pretese da parte di terzi possano intralciare la sollecita esecuzione dei lavori del costruendo Centro, il normale svolgimento del servizio di radiodiffusione e televisione, l'esercizio delle servitù inerenti, e per assicurare la rispondenza della zona e delle aree relative allo scopo cui esse sono state destinate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645, ed in relazione all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 marzo 1953, citato in premessa, anche le nuove opere e gli impianti principali ed accessori, necessari per la costruzione e per l'esercizio del Centro degli studi televisivi di Roma Monte Mario della R.A.I. Radio Audizioni Italia, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Per le opere e per gli impianti, principali ed accessori, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 marzo 1953 e all'art. 1 del presente decreto, che a parziale modifica degli articoli 2 e 3 del decreto suddetto saranno compiuti entro il 30 aprile 1957, la R.A.I Radio Audizioni Italia, è autorizzata, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, a procedere alle espropriazioni delle aree tratteggiate in rosso nella mappa allegata (oltre all'area indicata nel ripetuto decreto Ministeriale 30 marzo 1953), nonchè alle imposizioni di servitù ed alle limitazioni dei diritti di proprietà che si rendessero comunque, necessarie per la costruzione degli impianti, delle opere principali ed accessorie, ivi compresa la costruzione di un acquedotto il cui tracciato è pure indicato nella mappa allegata con linea continua in rosso.

Art. 3.

Per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente articolo, che saranno compiute entro il termine del 30 aprile 1957, e per le imposizioni di servitù, saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata nella legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed al regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, e, se del caso, per le imposizioni di servitù, quelle di cui agli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: CASSIANI

(2371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Arnara

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1954, n. 1727, previa decisione sull'opposizione presentata e con prescrizioni, è stato approvato il piano di ricostruzione di Arnara, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di quattro anni, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(2328)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di cinque cooperative di Napoli e provincia ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola San Giuseppe, con sede in Castel Cisterna (Napoli);

2) Società cooperativa di lavoro « Trimilis », tra ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa, ecc., con sede in Napoli;

3) Società cooperativa Edilizia Napoli « La Mutilata », in Napoli;

4) Società Cooperativa Edilizia Costruzioni Abitazioni Sinistrati « S.C.E.C.A.S. », in Napoli »;

5) Società cooperativa « L'Attività edilizia Partenopea », con sede in Napoli.

(2372)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Spacci popolari », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 maggio 1954, la Società cooperativa di consumo « Spacci popolari », con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. dott. Colonno Mazzotta, funzionario della Prefettura di Roma.

(2329)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ru Rovarey », con sede in Verrès (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 277, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Ru Rovarey », con sede nel comune di Verrès (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Bertolin Cesare fu Guglielmo, presidente;

Bertolin Giovanni di Luigia, vice presidente;

Perruchon Costante di Pietro, Yoly Luciano di Battista e Lateltin Bernardo fu Luigi, membri.

(2278)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo del canale Ru-Neuf », con sede in Gignod (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 190, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo del canale Ru-Neuf », con sede nel comune di Gignod (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Damé Maurizio fu Giuseppe, presidente;

Henriet Dionigi Giuseppe di Alessandro, vice presidente;

Grange Graziano fu Bartolomeo, Cerise Giuseppe di Edoardo, Grimod Giuseppe fu Alessandro, Charbonnier Luigi fu Battista, Borre Abele fu Giuseppe e Charbonnier Silvano fu Samuele, membri.

(2225)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione canale Gonteray », con sede nella frazione Derby del comune di La Salle (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1954, registro n. 7, foglio n. 196, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione canale Gonteray », con sede nella frazione Derby del comune di La Salle (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Hyvoz Celestino fu Lorenzo, presidente;

Barmaz Eliseo fu Michele, vice presidente;

Don Yocçoz Giovanni, Boue Pietro fu Pietro, Savoyo Giulio fu Agostino e Hyvoz Evaristo fu Valeriano, membri.

(2279)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Menouves-Allain », con sede nel comune di Allain (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1954, registro n. 7, foglio n. 200, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Menouves-Allain », con sede nel comune di Allain (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Diemoz Teofilo, presidente;

Diemoz Firmino, vice presidente;

Letey Vittoriano, Joccoz Floriano, Diemoz Lorenzo Emilio, Diemoz Giovenale e rev. can. Jacquier don Giulio, membri.

(2277)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Cona-Porcaruzzo-Inferno », con sede in Pomaro Monferrato (Alessandria), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 195, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Cona-Porcaruzzo-Inferno », con sede nel comune di Pomaro Monferrato (Alessandria), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Capra Alfredo fu Luigi, presidente;

Patria Vittorio di Pasquale, Melgara Giuseppe fu Carlo, Pronzato Viscardo fu Alessandro e Capra Alfredo fu Giuseppe, membri.

(2275)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 1° marzo 1954 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nella agenzia postale di Capodacqua di Foligno, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Foligno mediante il circuito 6782.

(2331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	633,25
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,80	633 —
» Milano	624,81	633,25
» Napoli	624,75	632,70
» Palermo	—	—
» Roma	624,77	633,375
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,82	633,25

Media dei titoli del 20 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	96,875
Redimibile 3,50 % 1934	81,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,79
1 dollaro canadese . . . . . . » 633,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,41

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 31 dicembre 1951, n. 9532, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Porfidia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia veterinaria;
Mantovani prof. dott. Giovanni, docente in clinica medica veterinaria,
Rauty dott. Domenico, veterinario condotto.

Segretario:
Colasurdo dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2298)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 15 gennaio 1953, n. 2461, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale;
Rolla dott. Cromazio, veterinario condotto.

Segretario:
Battaglia dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2300)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 15 settembre 1953, n. 13752, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia è costituita come appresso:

Presidente:
Pasino dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Michetti prof. dott. Giuseppe, docente in patologia medica;
Giannoni prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sanremo;
Cassini dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Marino dott. Antonino, vice segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2302)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 10 aprile 1953, n. 5037, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli è costituita come appresso:

Presidente:
Farina dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Bossa prof. dott. Guido, docente in clinica medica dell'Università di Napoli;
Chiarolanza prof. dott. Raffaele, docente in clinica chirurgica dell'Università di Napoli;
Fortunato dott. Angelo, medico condotto.

Segretario:
Traversa dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2304)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario igienista aggiunto presso il comune di Cremona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 15 giugno 1953, n. 16651, col quale è indetto pubblico concorso a due posti di veterinario igienista aggiunto presso il comune di Cremona;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di veterinario igienista aggiunto presso il comune di Cremona è costituita come appresso:

Presidente:
Rigucci dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:
Zappoli dott. Attilio, veterinario provinciale;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Nai prof. dott. Dino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Ventura dott. Luigi, veterinario capo del comune di Cremona.

Segretario:
Bonifacio dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2301)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione della materia delle prove di esame nei concorsi magistrali, stabilita con il decreto Ministeriale 22 aprile 1952.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237;

Ritenuta la necessità di modificare la materia delle prove di esame nei concorsi magistrali, stabilita con il decreto Ministeriale 22 aprile 1952;

Decreta:

Articolo unico.

L'esame scritto dei concorsi magistrali consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, che consenta di accertare la maturità raggiunta dal candidato nella personale riflessione sui problemi educativi, e nella sicurezza e proprietà dei mezzi espressivi.

L'esame orale, rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale del candidato, verte sulle seguenti materie:

1) *Italiano*: presentazione di uno scrittore italiano, scelto dal candidato tra quelli che hanno arricchito la storia della letteratura con opere creatrici entrate a far parte del patrimonio comune della umanità.

Il candidato mostrerà di aver letto e di saper commentare un'opera dell'autore prescelto.

2) *Pedagogia*: svolgimento del pensiero pedagogico con particolare riferimento ai problemi seguenti: Finalità e fattori dell'educazione; il rapporto maestro-scolaro; l'educazione sociale; l'educazione ed il lavoro; la scuola ed i suoi rapporti con la famiglia; lo Stato e la Chiesa.

Il candidato dovrà riferire sul pensiero e su di un'opera di un pedagogista moderno italiano o straniero, a sua scelta.

3) *Metodologia*: Esposizione critica particolareggiata di almeno due esperimenti e metodi didattici italiani o stranieri contemporanei a scelta del candidato. A titolo indicativo si ricordano i seguenti: Agazzi, Montessori, Pizzigoni, Boschetti-Alberti, Decroly, Kerschensteiner, Piano Dalton, Piano di Winnetka, Metodo dei « projects ».

4) *Didattica*: conoscenza particolareggiata e sicura del contenuto dei programmi per la scuola elementare e dei principi ai quali essi si ispirano come didattica generale e delle singole materie. Questa prova si integra mediante l'esame di un libro di lettura o sussidiario, per una singola materia di una determinata classe, esame da compiersi con le modalità seguenti

Il candidato estrarrà a sorte il testo da esaminare fra quanti (almeno trenta) saranno stati raccolti allo scopo; gli sarà quindi dato tempo (non meno di due ore) per esaminarlo senza comunicare con estranei. Il candidato poi, in sede di esame orale, esporrà il suo giudizio critico motivato sul valore del testo in relazione ai programmi della classe ai quali si riferisce ed ai criteri didattici seguiti dall'autore.

5) *Letteratura per l'infanzia*: Conoscenza degli scrittori italiani e stranieri più significativi. Presentazione critica delle principali opere di almeno due di essi, a scelta del candidato, e giustificazione della scelta.

6) *a*) *Formazione e ordinamento dello Stato*: Conoscenza della formazione storica dello Stato unitario italiano nel secolo XIX, e delle linee essenziali della sua attuale struttura secondo la Costituzione della Repubblica;

b) *Legislazione scolastica*: cenni di legislazione relativa alla scuola elementare e all'assistenza scolastica, con particolare riguardo ai doveri e ai diritti del maestro come funzionario;

c) *Igiene*: Norme fondamentali di igiene scolastica: assistenza igienico-sanitaria.

Roma, addì 18 maggio 1954

Il Ministro: MARTINO

(2388)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale del Ministero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, concernenti la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri, già dichiarati, e considerati, di razza ebraica;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 5 giugno 1951, n. 376, concernenti l'istituzione dei ruoli speciali transitori;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, e successive estensioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che apporta modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione dei ruoli del personale assistente universitario;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico in territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle rela-

tive ai benefici e provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, che estende ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra le provvidenze previste in favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa all'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 67472/12166 del 23 dicembre 1953, che autorizza a bandire un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti politici.

II) abbia compiuto, alla data del presente bando, il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno

Tale limite massimo d'età è elevato:

A) ad anni 40:

a) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

b) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

B) ad anni 44:

a) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

C) ad anni 45:

a) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati od invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. Sono, inoltre esclusi gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Il beneficio assorbe ogni altra elevazione del limite d'età eventualmente spettante;

c) per il personale dipendente, alla data del 28 febbraio 1951, dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

D) si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli speciali transitori;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I limiti di età indicati dal presente art. 2, n. II), primo comma e lettere *A*) e *B*) sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 45.

I limiti massimi di età sono, infine, aumentati nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile, da valutarsi a giudizio dell'Amministrazione;

IV) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

V) sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, dovrà pervenire, corredata di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali via Gobetti n. 3, Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere:

a) le complete generalità dell'aspirante; *b*) l'indicazione del recapito dove l'interessato desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso; *c*) l'indicazione della lingua estera nella quale il candidato intende sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desideri eventualmente sostenere la prova orale facoltativa; *d*) l'elenco dei documenti allegati.

Nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri uffici.

Gli aspiranti che non risiedano nel territorio della Repubblica Italiana o che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi

ritorno, potranno presentare nel suddetto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti appresso elencati entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare, nel termine suindicato, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo originale di studio. In tale caso, nella domanda dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova depositato, ed in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

Art. 4.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di origine, o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica del diploma di laurea, tra quelli previsti all'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di permanenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato medico, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

I mutilati od invalidi indicati al precedente art. 2, n. II), lettera *C*)-*a*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, coloro che non risultino idonei al posto cui aspirano;

h) documento da cui risulti d'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I candidati ex combattenti, i partigiani combattenti e le categorie assimilate ai sensi di legge, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione, nell'apposito specchio, delle benemerenze di guerra, dovranno produrre anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100, relativa ai servizi prestati in zona di operazione e la notificazione per il tempo trascorso in prigionia.

La concessione di medaglia al valor militare o di croce di guerra, le promozioni per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate mediante l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o copia autentica.

I candidati civili reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio i medesimi sono residenti, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

I candidati mutilati od invalidi, di cui al precedente art. 2, n. II) lettera *C)-a)*, dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione di un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*.

I mutilati ed invalidi per servizio comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione del certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale hanno contratto l'invalidità, oppure mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione relativa.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale della Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra, a nome del padre, ovvero il certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia dovranno produrre, invece, il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana del 10 giugno 1948.

I profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, o da territori esteri, ovvero da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra presenteranno una attestazione del prefetto della Provincia nella quale hanno la loro residenza, su carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano subito condanna perchè contrari al regime fascista o per motivi razziali produrranno copia della relativa sentenza contenente la dichiarazione di inesistenza giuridica della precedente condanna; coloro che per gli stessi motivi abbiano riportato sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati internati o deportati, presenteranno un'attestazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia di residenza con l'indicazione delle sanzioni di polizia adottate nei loro confronti.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui all'art. 2, n. II) lettera *D)-b)* produrranno apposita attestazione dell'autorità militare, su carta bollata da L. 100;

i) stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere presentato solo dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, gli aspiranti che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

l) fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà risultare legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

In luogo della presentazione di tale documento, i candidati provvisti di libretto ferroviario rilasciato da un'Amministrazione dello Stato potranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso, che dovrà essere esibito all'atto della partecipazione alle prove di esame;

m) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)* dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità aventi sede nella provincia di Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* *f)* e *g)* in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre, oltre alla domanda, solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *h)*, *i)* ed *l)* dell'art. 4. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b)*, *f)*, *g)* ed *h)* dell'art. 4, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Ai fini dell'applicazione dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente, i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati alla lettera *h)* del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello della età, che, nei limiti stabiliti, deve essere posseduto alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto per i coniugati dal precedente art. 2.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi al grado di vice segretario in prova del Ministero del commercio con l'estero.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con proprio provvedimento.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere o referendario della Corte dei conti, di un professore di Università, insegnante di una delle discipline che sono argomento delle prove scritte, di un direttore generale del Ministero e di un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 5°, membri.

Della Commissione potranno venire chiamate a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali, e potranno esservi aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame del concorso, secondo il programma allegato al presente decreto, consisterà:

I. Prove obbligatorie:

1) scritte (quattro):

a) diritto civile;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto internazionale;

c) geografia economica;

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero Nozioni sulla contabilità generale dello Stato Nozioni di statistica.

II. - Prova facoltativa.

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova obbligatoria d'esame, di cui al precedente n. 1, lettera *d)*, gli sia consentito di sostenere la prova orale anche su più di una delle lingue estere su indicate.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di lingua estera la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 2, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, e successive modificazioni ed aggiunte.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione ai posti conferibili, tenendo, però, conto dei diritti di preferenza e precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti voluti dalla legge vigente.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superate le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio d'amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, venissero, invece, sempre a giudizio del Consiglio d'amministrazione, riconosciuti non idonei, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto rinunciatario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Registro n. 5 *Commercio estero, foglio n.* 148. — CARUSO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Diritto civile

Nozioni e fondamento del diritto diritto oggettivo e diritto soggettivo fonti del diritto oggettivo limiti di efficacia delle norme giuridiche. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni. Diritti di famiglia: matrimonio rapporti patrimoniali tra i coniugi filiazione e adozione tutela, assistenza e affiliazione. Diritto ereditario: successione per causa di morte successione a titolo universale e a titolo particolare successione legittima successione testamentaria revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie. Diritti reali: le cose e i beni proprietà diritti reali di godimento Il negozio giuridico specie ed elementi del negozio nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione dei negozi giuridici. - Natura ed elementi delle obbligazioni: nascita, modificazione ed estinzione della obbligazione i contratti e loro classificazione gestione d'affari e ripetizione dell'indebito. Imprese e società associazioni. L'azienda. La tutela dei diritti. I titoli di credito e il fallimento.

Diritto pubblico interno: (*costituzionale e amministrativo*)

Costituzionale: Concetto, tipi e forme di costituzione le assemblee costituenti la revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia. Elementi costitutivi dello Stato. Personalità giuridica dello Stato. Tipi e forme di Stato. I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza. Gli organi dello Stato. Varie forme di governo. Lo Stato italiano. Il Presidente della Repubblica il Parlamento in generale Sistemi elettorali funzione del Parlamento Leggi ordinarie e leggi costituzionali il processo formativo della legge in Italia leggi delegate condizioni della delegazione i testi unici le ordinanze di necessità i decreti-legge e loro conversione in legge i regolamenti limiti generali della potestà regolamentare. La Corte costituzionale: composizione e funzioni. La regione potestà legislativa e amministrativa della regione modificazione, creazione e soppressione delle regioni.

Amministrativo: Diritto amministrativo in generale - sue fonti. I soggetti nel diritto amministrativo. La pubblica amministrazione e suo ordinamento organi e uffici della pubblica amministrazione diretta (attivi, consultivi e di controllo) - amministrazione indiretta. Contenuto e natura giuridica del rapporto di pubblico impiego gerarchia amministrativa. - L'atto amministrativo in senso formale e in senso sostanziale - varie specie di atti amministrativi formazione ed elementi dell'atto amministrativo efficacia degli atti amministrativi - annullamento e revoca dell'atto amministrativo. La giustizia amministrativa l'esecutorietà. degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione tutela giurisdizionale giurisdizione ordinaria giurisdizioni speciali amministrative il Consiglio di Stato giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva il ricorso al Consiglio di Stato: presupposto e procedimento. La decisione - Efficacia della decisione mezzi di impugnativa ed esecuzione della decisione tutela non giurisdizionale la rimostranza - la denuncia l'opposizione il ricorso gerarchico il ricorso gerarchico improprio il ricorso straordinario al Capo dello Stato natura giuridica e condizioni per l'ammissibilità del ricorso straordinario contenuto del ricorso straordinario e sua alternativa col ricorso al Consiglio di Stato procedura e decisione del ricorso straordinario Conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza.

Economia politica, politica economica e finanziaria

Attività economica e scienza economica il consumo: equilibrio del consumatore, domanda, formazione del prezzo in un mercato di consumo la produzione: impresa, organizzazione dell'impresa, combinazione dei fattori produttivi, il costo di produzione ed il regime di produzione scambio: concorrenza, monopolio e regime di coalizione distribuzione: concetto di reddito, salario (rendimento del lavoro, partecipazione agli utili), interesse del capitale, rendita ricardiana, profitto, la distribuzione dei redditi (curva di Pareto). La moneta (sistema aureo e moneta manovrata) il credito e le banche - il mercato finanziario il commercio internazionale (divisione internazionale del lavoro e formazioni delle ragioni di scambio) i cambi esteri e il livellamento dei cambi la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti, con particolare riguardo a quelle italiane equilibrio fra mercati intercomunicanti Varie forme di intervento dello Stato politica del lavoro politica della congiuntura il libero scambio ed il protezionismo. I problemi monetari dopo le due guerre mondiali: crisi del sistema aureo, funzione della banca centrale - rapporti tra la banca centrale e le banche ordinarie di credito controlli governativi sulla banca centrale e sulle banche ordinarie controllo qualitativo del credito bancario transazioni finanziarie internazionali Fondo monetario internazionale - cambi indiretti e sistema di accordi commerciali bilaterali - gli investimenti esteri la banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo il problema delle aree depresse il problema « risparmio investimenti » con speciale riguardo all'Italia. Il bilancio dello Stato i tributi principali teorie intorno all'imposta effetti delle imposte dazi doganali e loro traslazione spese pubbliche lavori pubblici, disoccupazione e « moltiplicatore ».

Diritto internazionale

Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati Fondi e soggetti del diritto internazionale Unioni internazionali Atti giuridici e loro distinzione Formazione dei trattati Territorio dello Stato: delimitazione, modi di acquisto, perdita Territori in amministrazione fiduciaria Limitazione all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno Trattati di commercio e di navigazione La clausola nella nazione più favorita Cenni sul procedimento di soluzione delle controversie internazionali; arbitrato; Corte internazionale di giustizia Lo stato di guerra; trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Nozioni generali, natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato L'adattamento delle norme straniere richiamate Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato Qualificazione dei rapporti giuridici Persone Diritti reali Obbligazioni Forme degli atti. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

Geografia economica

Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande uso alimentare ed industriale I prodotti dell'allevamento, della pesca e della caccia Distribuzione geografica della produzione e dei minerali Carbone Petrolio Metano Le industrie siderurgiche e meccaniche Le industrie alimentari Le industrie tessili Le industrie della carta, delle pelli, delle ceramiche e vetrarie condizioni attuali delle industrie nei vari Stati I principali mercati internazionali di importazione e di esportazione Le correnti commerciali internazionali dei vari Paesi e dell'Italia in particolare Sviluppo delle comunicazioni interne dei vari Stati e delle comunicazioni internazionali.

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero del commercio con l'estero

Varie forme di intervento dello Stato nel campo economico La disciplina del commercio con l'estero in Italia Organi per lo sviluppo e la disciplina del commercio con l'estero: Ministero commercio estero Istituto nazionale per il commercio estero Ufficio italiano dei cambi Banche autorizzate Camere di commercio italiane e miste Fiere, mostre ed esposizioni Magazzini generali Depositi franchi Magazzini doganali La collaborazione economica nel campo internazionale: Gli accordi di Bretton Woods Il Fondo monetario internazionale Struttura e scopi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo economico Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dall'O.N.U. Il G.A.T.T e le altre convenzioni relative alle tariffe doganali Le Unioni doganali Il Piano Marshall, l'O.E.C.E. e l'E.P.U. Trattati ed accordi commerciali Forme di scambio con l'estero e relativo regolamento valutario Operazioni a licenza ed operazioni a dogana le importazioni e le esportazioni. Gli affari di reciprocità Le compensazioni private Le importazioni temporanee Le lavorazioni per conto Le operazioni in « franco-valuta ».

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato

Il patrimonio dello Stato Nozione e classificazione dei beni dello Stato I contratti dello Stato Le spese pubbliche Natura, formazione e struttura del bilancio dello Stato Esercizio finanziario Esercizio provvisorio Residui Controllo finanziario, preventivo e successivo Attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, nei riguardi del bilancio La resa dei conti conti amministrativi e conti giudizionali Le azioni di responsabilità.

Nozioni di statistica

Il metodo statistico e suoi procedimenti rilevazione dei dati elaborazione dei dati serie statistiche medie indici rappresentazioni grafiche interpolazione extrapolazione interpretazione dei risultati correlazione movimenti tendenziali e ciclici fonti statistiche italiane.

Lingua estera

a) *Prova scritta*: Traduzione dall'italiano in lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato. (E' consentito l'uso del vocabolario).

b) *Prova orale*: Conversazione nella lingua prescelta per la prova scritta.

Roma, addì 31 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

(2336)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico della sezione staccata di Faenza del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico della sezione staccata di Faenza del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 4719 del 25 marzo 1953, dal quale risulta che il dott. Pierini Renato fu Omero, unico candidato, ha conseguito l'idoneità al posto medesimo;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 78 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso indicato in narrativa, con cui il dott. Pierini Renato fu Omero, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo nel concorso stesso, con punti complessivi 156,45 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capoluogo.

Ravenna, addì 3 maggio 1954

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(2233)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.